

**PIANO INTERNO
IN IPOTESI DI
SOSTANZIALE VARIAZIONE
O CESSAZIONE DEGLI INDICI
DI RIFERIMENTO**

Data ultima approvazione: agosto 2022

Pag. 1 a 4

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE Istituto Bancario Sammarinese S.p.a.

Capitale Sociale Euro 20.880.080 i.v. –Iscr.Reg.Soc. Rep. di San Marino il 2/6/2008 al n.5422 –Iscr.Reg.Sogg.Aut. n.48 –Iscr.Reg.Impr. Capogruppo n.IC004

Sede Legale e Amministrativa Via Tre Settembre, 316-47891 DOGANA (RSM)–Tel. +378 0549 871111Fax +378 0549 871222–C.O.E. SM00087-Sito Web: www.bac.sm - Email: info@bac.sm - Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il D.D. n.111 del 22 luglio 2011.

Banca associata a:



Introduzione

Il Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 8 “Disposizioni in materia finanziaria in recepimento dei Regolamenti (UE) n. 648/2012, 909/2014, 2365/2015 e 1011/2016”, in ottemperanza a quanto disposto dalla Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l’Unione Europea, recepisce, tra gli altri, il Regolamento (UE) 2016/1011 “Benchmark Regulation (BMR)”, contenente disposizioni circa la diffusione e l’utilizzo da parte dei soggetti autorizzati degli “indici di riferimento” o “benchmark”, intesi come indici in relazione ai quali viene determinato l’importo da corrispondere negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di un fondo comune di investimento.

La determinazione del prezzo di molteplici strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dal valore di uno o più indici di riferimento (c.d. indicizzazione), oltre ad un eventuale differenziale o “spread” aggiuntivo, ove previsto contrattualmente. Alcuni indici di riferimento (EURIBOR, LIBOR, EONIA) sono utilizzati per determinare i tassi di interesse, cioè il prezzo o costo che il Cliente corrisponde alla Banca, di una vasta gamma di rapporti in cui sia prevista contrattualmente tale indicizzazione, ad esempio contratti di credito (finanziamenti, mutui, ecc.) o altre operazioni finanziarie di diversa natura (emissione di titoli a tasso variabile, contratti a termine ecc.).

Il Decreto Delegato n.8/2022, inoltre, disciplina le caratteristiche che devono rispettare gli indici di riferimento utilizzati, in particolare per quanto concerne l’identificazione del gestore dell’indice di riferimento e le modalità di rilevazione.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Delegato n.8/2022 è stato redatto il presente Piano interno, che individua le azioni che la Banca deve intraprendere in caso di “sostanziale variazione” o “cessazione” di uno o più indici di riferimento utilizzati negli strumenti finanziari, nei contratti finanziari oppure per misurare la performance di fondi comuni di investimento. Per “sostanziale variazione” si intende una modifica rilevante nelle modalità di determinazione dell’indice stesso e non una semplice variazione quantitativa dell’indice di riferimento dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro di riferimento. Per “cessazione” si intende il venir meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte del relativo amministratore dell’indice stesso.

Nel prospetto sottoindicato, vengono riportate le attività che la Banca, per mezzo delle Unità Organizzative di volta in volta individuate, dovrà attuare nell’ipotesi di “sostanziale variazione” o “cessazione” di un indice di riferimento dalla medesima utilizzato.

Unità organizzativa	Attività prevista
Responsabile Commerciale Responsabile Area Finanza Responsabile Crediti	1. Individuazione dell’evento di “sostanziale variazione” o “cessazione” di un indice di riferimento. Relativamente al proprio ambito di competenza, nello svolgimento dell’attività di monitoraggio periodico dell’indice di riferimento utilizzato, viene rilevato l’eventuale “sostanziale variazione” o “cessazione” di un indice di riferimento. Chi individua tale evento ne dà comunicazione ai Responsabili delle altre due aree.
Responsabile Commerciale Responsabile Area Finanza Responsabile Crediti	2. Individuazione dell’indice di riferimento alternativo. I Responsabili delle aree indicate, eventualmente coadiuvati da altre figure a cui ritengano opportuno chiedere supporto, effettuano la scelta dell’indice di riferimento alternativo a quello “variato” o “sostituito” e presentano la proposta alla funzione di Risk Management e di Compliance, illustrando le motivazioni per le quali l’indice selezionato rappresenta una valida alternativa.

Pag. 2 a 4

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE Istituto Bancario Sammarinese S.p.a.

Capitale Sociale Euro 20.880.080 i.v. –Iscr.Reg.Soc. Rep. di San Marino il 2/6/2008 al n.5422 –Iscr.Reg.Sogg.Aut. n.48 –Iscr.Reg.Impr. Capogruppo n.IC004
 Sede Legale e Amministrativa Via Tre Settembre, 316-47891 DOGANA (RSM)–Tel. +378 0549 871111Fax +378 0549 871222–C.O.E. SM00087-Sito Web: www.bac.sm - Email: info@bac.sm - Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il D.D. n.111 del 22 luglio 2011.

Banca associata a:



Funzione di Risk Management Funzione di Compliance	3. Analisi della proposta del nuovo indice di riferimento. Ciascuno per il proprio ambito di competenza, svolge un'analisi relativamente alla proposta ricevuta ed inoltra il proprio parere ai Responsabili proponenti.
Direttore Generale	4. Approvazione e deliberazione della proposta da parte del Direttore Generale. Viene presentata al Direttore Generale la proposta, allegando i pareri ricevuti dalle Funzioni di Risk Management e di Compliance. Il Direttore Generale valuta la proposta e procede all'approvazione dell'indice alternativo, oppure ritorna la proposta ai Responsabili proponenti al fine di ricevere una nuova proposta.
U.O. Segreteria Legale e Affari Societari	5. Predisposizione modifiche contrattuali. L'U.O. Segreteria Legale e Affari Societari, predispone le necessarie modifiche/integrazioni contrattuali
Responsabile Commerciale U.O. Organizzazione e IT	6. Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento. La Banca comunica alla clientela l'indice sostitutivo in base alle relative modalità di comunicazione, inerenti all'invio della corrispondenza, inserite nel relativo rapporto contrattuale.
U.O. Organizzazione e IT	7. Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato. La sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito o, in alternativa, a decorrere dalla data indicata nelle comunicazioni effettuate alla clientela.

Indici di riferimento alternativi

In conformità all'art. 20 del Decreto Delegato sopra citato, nella tabella sotto riportata vengono indicati gli indici alternativi che verranno utilizzati nel caso in cui venga sospesa la fornitura degli indici di riferimento oppure nell'ipotesi in cui avvengano sostanziali variazioni alle modalità di determinazione dei valori degli indici stessi.

Indice di riferimento attuale	Emittente Amministratore Indice di riferimento attuale	Indice di riferimento alternativo	Emittente Amministratore Indice di riferimento alternativo
Euribor 1,3,6,12 mesi/365	European Money Market Institute	€STR Euro short term rate	Banca Centrale Europea
Euribor 1,3,6,12 mesi/360	European Money Market Institute	€STR Euro short term rate	Banca Centrale Europea
Libor USD 3,6,12 mesi	ICE Benchmark Administration	SOFR (Secured Overnight Financing Rate)	Federal Reserve Bank of New York

L'€STR Euro short term rate è pubblicato giornalmente dalla BCE e riflette il tasso di interesse overnight per i depositi bancari unsecured dell'area Euro. Tale indice viene ritenuto una valida alternativa in quanto risulta rappresentativo, rispetto ai Tassi ufficiali BCE, dell'effettivo costo della raccolta interbancaria in area Euro.

Il SOFR (Secured Overnight Financing Rate) è il tasso di interesse overnight interbancario ed è il tasso di riferimento stabilito come alternativo al LIBOR, pubblicato in numerose valute e alla base dei contratti finanziari mondiali.

La Banca Centrale può designare uno o più indici di riferimento sostitutivi dell'indice cessato, incluso l'eventuale adeguamento dello spread, che deve essere utilizzato in qualsiasi contratto o strumento finanziario di diritto sammarinese o in qualsiasi contratto le cui parti sono stabilite nella Repubblica di San Marino, per i casi in cui in tali contratti o strumenti finanziari non sia già prevista una clausola di riserva o non sia comunque raggiunto un accordo tra le parti sul nuovo indice di riferimento sostitutivo.

Le decisioni della Banca Centrale sono assunte tenendo conto di quanto previsto nelle disposizioni emanate da istituzioni, organi e organismi dell'Unione Europea a ciò competenti e sono pubblicate nella Parte Amministrativa e Inserzioni del Bollettino Ufficiale e sul sito internet della stessa Banca Centrale.

Ambito di applicazione del Piano interno

I contratti oggetto delle previsioni del presente Piano sono integrati con clausole contrattuali che informano la Clientela delle azioni che la Banca intraprende in caso di sostanziale variazione o cessazione dell'indice di riferimento.

Per quanto riguarda la comunicazione alla Clientela già titolare di rapporti interessati dall'applicazione della disciplina del Decreto Delegato n.8/2022, verrà inviata apposita comunicazione di rinvio alla consultazione del presente documento, messo a disposizione sul sito della Banca, in occasione dei prossimi invii degli estratti conto e comunque entro il 30.09.2022.

Il presente Piano è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento, nonché di verifica di coerenza degli indici di riferimenti utilizzati.

La Direzione Generale